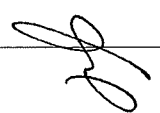
	STATUTO dell'Associazione – LIBRO APERTO ASSOCIAZIONE	
	Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)	
	1.1 È costituita ai sensi e per gli effetti del Libro I, Titolo II Capo III, art. 36 e ss	
	del Codice civile l'Associazione non riconosciuta denominata «ASSOCIAZIONE	
	LIBRO APERTO ENTE TERZO SETTORE».	
	1.2 L'Associazione ha sede legale in Varese in via Cesare Correnti 2/4.	
	1.3 L'Associazione potrà avvalersi di altre sedi operative sia in Italia che	
	all'estero.	
	1.4 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con	
	delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.	
	Articolo 2 (Finalità, scopo, attività)	
	2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale	
	senza scopo di lucro, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività	
	di interesse generale ispirate all'art.5 del Codice del Terzo Settore - CTS	
	(Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e	
	integrazioni):	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione	
	e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione	



del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.2 L'Associazione ha come scopo: il sostegno e supporto nello svolgimento dei compiti scolastici, nel recupero dei debiti formativi e delle conoscenze disciplinari, offrendo un servizio integrativo alla didattica **scolastica**, stimolando la **curiosità e la crescita personale**, promuovere l'**autonomia nello studio**, favorire la **socializzazione** e sviluppando competenze relazionali e di **lavoro cooperativo**, nonché fornendo un servizio di interesse sociale alle famiglie, aiutando a conciliare vita familiare e lavoro, e contrastando la povertà educativa attraverso attività ricreative e educative.

2.3 Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione potrà:

- organizzare incontri individuali o di gruppo che potranno avere carattere di lezioni, attività ludiche, visite culturali, etc.;
- svolgere l'attività di ideazione, organizzazione, gestione e realizzazione di laboratori creativi per tutte le età sia per le arti figurative che per la musica anche mediante l'esecuzione di lavori manuali volti a sviluppare e potenziare la creatività specie per bambini, stimolando la curiosità ed educando con l'arte e tramite l'arte;
- organizzare escursioni, tour, soggiorni studio, summer camp e incontri associativi di natura culturale e divulgativi;
- organizzare incontri associativi incontri a tema (artistico, letterario, musicale, cinematografico, scientifico) finalizzati alla conoscenza e promozione dell'arte e della musica e all'insegnamento delle stesse (teorica e pratica);



- collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative ed altri enti, sia pubblici che privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita e della promozione culturale.

2.4 Per meglio perseguire le proprie finalità, l'Associazione potrà, nello svolgimento delle attività sociali, instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

2.5 L'Associazione potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, esercitare attività diverse con carattere secondario e strumentale nei limiti previsti dalla normativa vigente protempore.

Articolo 3 (Associati, numero e ammissione)

3.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa vigente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ove previsto.

3.2 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;

- partecipare alle attività sociali.

3.3 I diritti dell'associato minore di età sono esercitati dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato medesimo.

3.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea nonché le quote di partecipazione alle iniziative sociali.

3.5 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.6 Gli associati si articolano nelle seguenti categorie precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria:

- **Associati Fondatori**, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **Associati Onorari**, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- **Associati Ordinari**, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

3.7 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associati è necessario:

a) presentare domanda al Consiglio Direttivo; b) versare, ove dovuto, l'importo della quota di adesione iniziale.

3.8 Il Consiglio Direttivo o un suo delegato, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dallo Statuto o da eventuale apposito regolamento, ammette il nuovo associato con specifica delibera oppure con espresso assenso sulla domanda di ammissione anche per il tramite del delegato.

3.9 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo o del suo delegato ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

3.10 Il Consiglio Direttivo può esentare in modo insindacabile alcuni associati dal versamento della quota di adesione o della quota associativa annua o dei corrispettivi specifici per ragioni economiche o altre ragioni come risultanti da apposito verbale.

3.11 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.12 L'ammissione decorre dalla data della domanda di adesione.

3.13 Le quote associative e di partecipazione non sono trasmissibili né

provinciale di Milano
02/01/2011

rivalutabili.

Articolo 4 (Perdita della qualifica di associato)

4.1 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie (recesso); d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota di ammissione o associativa annua, ove prevista, o dei corrispettivi specifici decorsi quattro mesi dal termine di versamento; e) per radiazione previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

4.2 Il diritto di recesso dall'Associazione può essere esercitato in qualsiasi momento, previa comunicazione dell'intendimento di recedere in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione. In assenza di diritto al rimborso, il Consiglio Direttivo valuterà la possibilità di rimborsare le quote associative e di partecipazione eventualmente versate dal recedente.

4.3 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre, entro trenta giorni dalla ricezione a mezzo mail della comunicazione della propria esclusione, le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.

4.4 Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Associazione, qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.

Articolo 5 (Organi)

5.1 Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea degli associati;

- Il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di controllo, ove nominato.

Articolo 6 (Assemblea)

6.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati a cui compete un solo voto.

6.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista, e hanno diritto di voto gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

6.3 Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

6.4 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6.6 L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli associati ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale oppure mediante avviso trasmesso via mail agli indirizzi comunicati dagli stessi associati in sede di domanda di adesione oppure con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, ivi comprese le comunicazioni tramite social network, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



6.7 Le Assemblee si possono svolgere anche per audio/video conferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:

- al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



6.8 È validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

6.9 L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno.

6.10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; essa delibera a maggioranza dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

6.11 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti: 1) modifiche dello Statuto, per le quali occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti; 2) scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

6.12 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci e viene conservato agli atti dell'Associazione.

Articolo 7 (Presidente e Vicepresidente)

7.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

7.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

7.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

7.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

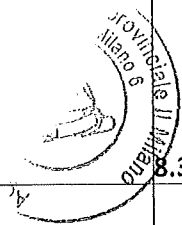
7.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo e con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.2 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



8.3 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non

sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri

organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio

Direttivo:

- nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;

- nominare, ove ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio dell'esercizio e l'eventuale Bilancio preventivo;

- predisporre il Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al

raggiungimento delle soglie di legge;

- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà

dell'Associazione o ad essa affidati.

8.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per

audio/video conferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:

al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare

lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

della riunione oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla

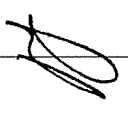
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



8.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare.

8.6 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, con semplice lettera anche mail o mediante social network, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

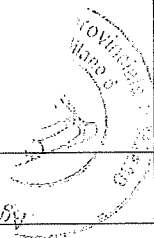


8.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.8 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

8.9 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o via pec o *brevi manu* in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, nel cui verbale sarà allegata la comunicazione firmata. La rinuncia ha effetto immediato, salvo diversa indicazione del recedente o diverso accordo con il Consiglio Direttivo.

8.10 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti salvo ratifica dell'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.



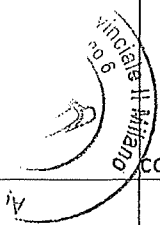
8.11 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati, decade l'intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea ai sensi del precedente art. 7.

ART. 9 (Segretario e Tesoriere)

9.1 Ove previsto dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso nominerà un Segretario e un Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

9.2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

9.3 Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei



conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 10 (Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'Assemblea stessa lo ritenesse opportuno. All'atto della nomina l'Assemblea determina la durata e l'emolumento.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 L'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.5 L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



10.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri direttivi notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

11.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.2 La nomina è demandata all'Assemblea degli associati che ne determina altresì la durata e l'emolumento.

Articolo 12 (Collaborazioni)

12.1 Per tutte le cariche elettive dell'Associazione è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

12.2 L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli associati, anche di quella di persone che saltuariamente vogliano mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richieda particolari competenze, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 13 (Esercizio sociale)

13.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 14 (Patrimonio e risorse economiche)

14.1 Il patrimonio dell'Associazione– comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

14.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: quota di adesione iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione, quote associative annuali, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, proventi da attività diverse e proventi da attività di raccolta fondi, da ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.3 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi per natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

14.4 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati, con il diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende

effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto
che ha effettuato l'erogazione;

- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al massimo prescritto dalla normativa vigente, ove sussistente, e comunque non superiore al tasso medio dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine;
- i finanziamenti erogati dagli Associati non possono essere fruttiferi.

14.5 L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

15.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio con termine al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

15.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

16.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Libri e Registri)

17.1 L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 18 (Scioglimento e devoluzione)

18.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, eseguita la liquidazione, i beni patrimoniali rimanenti e i fondi residui sono devoluti ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore o equipollente in base alla normativa vigente, e salva diversa disposizione di legge.

18.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 19 (Rinvio)

19.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del

Codice civile.

AGENZIA ENTRATE - DP II UT MILANO 6
Registrato in data 25/09/2025
Al n. 733 serie 3
Imposte assolute € 392,00
(Euro TRECENTO NOVANTA E 00/100)

Provincia di Milano a Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA
DE BIAZZE Roberto